



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTO in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (*ora Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento per l'energia e il clima*) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (*ora Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi*), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO l'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, così modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e dal D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, che recita: "L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni";

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTI il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO l'atto Notaio dott. Luca Troili in Roma – Rep. n. 18372/8920 del 23 febbraio 2012, con il quale è stata costituita Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A.;

VISTO l'atto del Notaio dott. Luca Troili in Roma – Rep. n. 46497 raccolta 26980 del 20 settembre 2021, registrato a Roma in data 1 ottobre 2021 al n. 23103, serie 1T, con il quale Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. ha conferito procura a Terna Rete Italia S.p.A. affinché la rappresenti

nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti amministrativi;

VISTA l'istanza prot. n. TEAOTRM/P20100003122 del 21 ottobre 2010 (Prot. MiSE n. 0019742 del 28 ottobre 2010), indirizzata all'ex Ministero dello sviluppo economico e all'ex Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna S.p.A. ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della nuova dorsale in cavo interrato 150 kV denominata "C.P. Flaminia – C.P. Nomentano – C.P. Villa Borghese – C.P. Ostiense – C.P. Laurentino" nell'Ente territoriale Roma Capitale, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche, ai sensi dell'articolo 52-*quater* del citato D.P.R. n. 327/2001;
- la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001;

CONSIDERATO che l'intervento oggetto della citata istanza scaturisce dalla necessità di aumentare l'affidabilità della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale nel territorio di Roma Capitale, e in subordine di garantire la crescente richiesta di energia connessa allo sviluppo della città;

CONSIDERATO che l'intervento prevede la realizzazione di un elettrodotto in cavo interrato del tipo XLPE di circa 21,152 km, articolato nelle 4 tratte "C.P. Flaminia – C.P. Nomentano", "C.P. Nomentano – C.P. Villa Borghese", "C.P. Villa Borghese – C.P. Ostiense" e "C.P. Ostiense – C.P. Laurentina";

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi non rientra nelle categorie di opere da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale, né a verifica di assoggettabilità;

VISTO il decreto interministeriale n. 239/EL-245/235/2016 del 1° luglio 2016, con il quale è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle suddette opere e Terna S.p.A. è stata autorizzata alla costruzione e all'esercizio delle stesse;

VISTO, in particolare, il punto 5 dell'articolo 4 del suddetto decreto, con il quale è stato stabilito il termine di cinque anni, a decorrere dal 1° luglio 2016, per la realizzazione delle suddette opere;

VISTA l'istanza prot. n. GRUPPOTERNA/P20210034112 del 26 aprile 2021, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto della società Terna S.p.A., non essendo in grado di ultimare, nel termine stabilito, la costruzione delle opere autorizzate, ha chiesto a questo Ministero la proroga di ventiquattro (24) mesi del termine medesimo, nonché la proroga di ventiquattro (24) mesi del termine relativo all'efficacia della dichiarazione della pubblica utilità, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., al fine di ultimare le attività di asservimento relative alle opere autorizzate;

VISTO il decreto n. 239/EL-245/235/2016-PR del 5 luglio 2021, con il quale il termine di cinque anni, fissato nel comma 4 dell'articolo 4 del decreto n. 239/EL-245/235/2016 del 1° luglio 2016, è stato prorogato di ulteriori mesi ventiquattro ed è stato, altresì, prorogato il termine relativo all'efficacia della dichiarazione della pubblica utilità delle suddette opere, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., di ulteriori mesi ventiquattro;

VISTA l'istanza, acquisita al prot. n. 44742 del 23 marzo 2023, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto della società Terna S.p.A., non essendo in grado di ultimare, nel termine stabilito, la costruzione delle opere autorizzate, ha chiesto a questo Ministero un'ulteriore proroga di mesi ventiquattro (24), decorrenti dal 1° luglio 2023, del termine di ultimazione dei lavori, già prorogato con decreto n. 239/EL-245/235/2016-PR del 5 luglio 2021;

VISTO che, nella suddetta istanza, la Società ha altresì chiesto ulteriore proroga di mesi ventiquattro (24), decorrenti dal 1° luglio 2023, del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, ivi compresi i poteri espropriativi (art. 6 comma 8 DPR 327/2001), già prorogato con il summenzionato decreto n. 239/EL-245/235/2016-PR del 5 luglio 2021;

CONSIDERATO che nella suddetta istanza la Società ha rappresentato che le attività continuano, ad oggi, a subire ritardi a causa delle seguenti situazioni:

- i problemi archeologici riscontrati e le relative difficoltà tecniche per il superamento dei rinvenimenti;
- la complessità delle opere comportante tempi lunghi per l'esecuzione delle attività di realizzazione in quanto collegate alla disponibilità delle aree, concesse dagli uffici territorialmente competenti solo per brevi periodi di tempo, determinando una dilazione dei termini realizzativi;
- la forte antropizzazione e la vocazione cittadino-residenziale delle aree oggetto di lavorazione, che non consente l'occupazione di vaste aree di suolo pubblico per l'esecuzione dei lavori;
- lo svolgimento di varie e frequenti manifestazioni, nazionali ed internazionali, non compatibile con le attività lavorative per la costruzione dell'opera, soggette a diverse sospensioni;
- le nuove e diverse condizioni ambientali, verificatesi a seguito dell'ottenimento del decreto autorizzativo, che hanno determinato la variante in corso d'opera sulla linea CP Flaminia – CP Nomentana, per la quale è stata inoltrata istanza nel dicembre 2021, e la variante sulla linea CP Villa Borghese – CP Ostiense, per la quale è previsto l'invio dell'istanza;

CONSIDERATO infine che, ai sensi delle modifiche apportate all'articolo 13, comma 5 del DPR n. 327/2001 dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e dal D.L. 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni;

RITENUTO di concedere la proroga richiesta del termine di ultimazione dei lavori delle suddette opere, nonché del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, di cui al Decreto Interministeriale n. 239/EL-245/235/2016 del 1° luglio 2016;

DECRETA

Articolo 1

Il termine di cinque anni di ultimazione dei lavori, di cui al punto 5 dell'articolo 4 del decreto n. 239/EL-245/235/2016 del 1° luglio 2016, già prorogato di mesi ventiquattro (24) con decreto n. 239/EL-245/235/2016-PR del 5 luglio 2021, è prorogato di ulteriori mesi ventiquattro (24), decorrenti dal 1° luglio 2023.

E' altresì prorogato di ulteriori mesi ventiquattro (24), decorrenti dal 1° luglio 2023, il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, di cui al decreto n. 239/EL-245/235/2016 del 1° luglio 2016, prorogato con decreto n. 239/EL-245/235/2016-PR del 5 luglio 2021.

Articolo 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A.

**IL DIRETTORE GENERALE
INFRASTRUTTURE E
SICUREZZA**

(dott.ssa Marilena Barbaro)

**IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI**

(arch. Gianluigi Nocco)